



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Emilia Fagnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letta l'istanza ex art. 119 l.f. depositata in data 27.11.2024 dal curatore dott. Leandro Campana, il quale chiede che venga dichiarata la chiusura del fallimento della SOCIETA' AGRICOLA PRINCIPATO DI PARRANO S.R.L. per compiuta ripartizione dell'attivo;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che: l'attività di liquidazione dell'attivo è stata integralmente compiuta, in conformità a quanto stabilito nel programma di liquidazione, e non vi sono altri beni da acquisire, crediti da riscuotere o azioni da esercitare; in data 23.04.2024 è stato approvato il rendiconto del curatore; in data 22.05.2024 è stato liquidato il compenso del curatore; è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo realizzato, senza che si siano potuti soddisfare interamente tutti i crediti ammessi al passivo, come risulta dalla documentazione allegata dal curatore attestante i pagamenti effettuati in conformità al piano di riparto finale reso esecutivo in data 05.09.2024, nonché del riparto finale integrativo reso esecutivo in data 20.11.2024 (finalizzato a ripartire tra i creditori della procedura le somme maturate sul conto corrente a titolo di interessi attivi ulteriori rispetto a quelli inizialmente stimati dal curatore in sede di riparto finale);

ritenuto che, stante il disposto dell'art. 118, co. 2, l.f. nella versione introdotta dal d.l. 83/2015 convertito dalla l. 132/2015, l'adempimento necessario per la compensazione del credito IVA "postfallimentare" (per la parte non oggetto di rinuncia alla riscossione che si ritiene di poter autorizzare in questa sede in conformità all'istanza depositata dal curatore in data 29/11/2024, stante l'esiguità del suo valore rispetto all'attivo realizzato) con debiti tributari della procedura può essere effettuato anche dopo la chiusura del fallimento, ferma restando la necessità che il curatore provveda poi a depositare in atti la relativa documentazione;

preso atto che il curatore dichiara di aver compiuto tutte le operazioni richieste dalla legge fallimentare per la chiusura della procedura;

visti gli artt. 118, co. 1, n. 3), e 119 l.f.,

dichiara

la chiusura del fallimento della SOCIETA' AGRICOLA PRINCIPATO DI PARRANO S.R.L. per compiuta ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, co. 1, n. 3, l.f., invitando il curatore a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese a norma dell'art. 118, co. 2, l.f.

autorizza

il curatore a rinunciare alla riscossione del credito IVA “post-fallimentare” che residuerà a seguito della compensazione con debiti tributari della procedura da effettuarsi nell’anno successivo a quello in corso, invitandolo a depositare in atti, all’esito, la relativa documentazione.
Manda alla cancelleria per l’espletamento delle formalità di cui all’art. 17 l.f..
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 03/12/2024.

Il Giudice relatore
(*dott.ssa Francesca Grotteria*)

Il Presidente
(*dott.ssa Emilia Fagnoli*)